



Bruxelles, 19 febbraio 2019
(OR. en)

6213/19

**Fascicolo interistituzionale:
2018/0194(COD)**

**CODEC 343
GAF 17
FIN 121
CADREFIN 75
PE 27**

NOTA INFORMATIVA

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria per il periodo 2021-2027 (programma "Pericle IV") - Risultati della prima lettura del Parlamento europeo (Strasburgo, 11-14 febbraio 2019)

I. INTRODUZIONE

Il relatore Dennis DE JONG (GUE/NGL, NL) ha presentato, a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, la relazione sulla proposta di regolamento.

II. VOTAZIONE

Nella votazione del 13 febbraio 2019, la plenaria ha adottato la relazione mediante una votazione unica con 593 voti favorevoli, 29 voti contrari e 27 astensioni.

La proposta della Commissione così modificata costituisce la posizione del Parlamento in prima lettura, contenuta nella risoluzione legislativa riportata in allegato¹.

¹ La versione della posizione del Parlamento contenuta nella risoluzione legislativa è stata contrassegnata in modo da indicare le modifiche apportate dagli emendamenti alla proposta della Commissione. Le aggiunte al testo della Commissione sono evidenziate in *neretto e corsivo*. Le soppressioni sono indicate dal simbolo "■".

Istituzione di un programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria per il periodo 2021-2027 (programma "Pericle IV") *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 febbraio 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria per il periodo 2021-2027 (programma "Pericle IV") (COM(2018)0369 – C8-0240/2018 – 2018/0194(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0369),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 133 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0240/2018),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'articolo 59 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0069/2019),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di regolamento Considerando 1

Testo della Commissione

(1) L'Unione e gli Stati membri si prefiggono l'obiettivo di stabilire le misure necessarie per l'utilizzo dell'euro come moneta unica. Tali misure comprendono la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria e le relative frodi, ***in modo da migliorare l'efficienza*** dell'economia dell'Unione e assicurare la sostenibilità delle finanze pubbliche.

Emendamento

1. L'Unione e gli Stati membri si prefiggono l'obiettivo di stabilire le misure necessarie per l'utilizzo dell'euro come moneta unica. Tali misure comprendono la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria e le relative frodi, ***per garantire l'efficacia*** dell'economia dell'Unione e assicurare la sostenibilità delle finanze pubbliche.

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 3

Testo della Commissione

(3) Le azioni finalizzate a promuovere lo scambio di informazioni e di personale, l'assistenza tecnica e scientifica e la formazione specializzata contribuiscono sensibilmente a migliorare la protezione della moneta unica dell'Unione contro la contraffazione monetaria e le relative frodi e quindi a conseguire un livello elevato e uniforme di tutela in tutta l'Unione, dimostrando nel contempo la capacità dell'Unione di combattere le forme gravi di criminalità organizzata.

Emendamento

(3) Le azioni finalizzate a promuovere lo scambio di informazioni e di personale, l'assistenza tecnica e scientifica e la formazione specializzata contribuiscono sensibilmente a migliorare la protezione della moneta unica dell'Unione contro la contraffazione monetaria e le relative frodi e quindi a conseguire un livello elevato e uniforme di tutela in tutta l'Unione, dimostrando nel contempo la capacità dell'Unione di combattere le forme gravi di criminalità organizzata. ***Tali azioni contribuiscono altresì ad affrontare le sfide comuni e i collegamenti con il riciclaggio di denaro sporco e la criminalità organizzata.***

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione

(4) Un programma per la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria contribuisce alla sensibilizzazione dei cittadini dell'Unione, migliorando la protezione dell'euro, in particolare mediante una costante diffusione dei risultati delle azioni sostenute da tale programma.

Emendamento

(4) Un programma per la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria contribuisce alla sensibilizzazione dei cittadini dell'Unione, ***aumentandone la fiducia in tale valuta e*** migliorando la protezione dell'euro, in particolare mediante una costante diffusione dei risultati delle azioni sostenute da tale programma.

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(4 bis) Una sana protezione dell'euro contro la contraffazione è una componente chiave di un'economia dell'UE sicura e competitiva e direttamente collegata all'obiettivo dell'UE di migliorare il funzionamento efficiente dell'Unione economica e monetaria.

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6) ***Nella*** comunicazione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla valutazione intermedia del programma ***Pericle 2020***, la Commissione è giunta alla conclusione che sia opportuno sostenere la prosecuzione del programma ***Pericle 2020*** oltre il 2020, dato

(6) ***Contrariamente alla procedura standard, non è stata effettuata una valutazione d'impatto separata del programma. Ciò può essere in parte spiegato dal fatto che, nel 2017, la Commissione ha effettuato una***

il suo valore aggiunto *UE*, il suo impatto a lungo termine e la sostenibilità delle sue azioni.

valutazione intermedia del programma, supportata da una relazione indipendente^{1bis}. Sebbene la relazione sia generalmente positiva riguardo al programma, esprime preoccupazione per il numero limitato di autorità competenti che partecipano alle attività del programma e per la qualità degli indicatori chiave di prestazione utilizzati per misurare i risultati del programma. Nella sua comunicazione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla valutazione intermedia del programma del programma Pericle 2020 e nella sua valutazione ex ante sotto forma di documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la sua proposta (COM(2018)0369), la Commissione è giunta alla conclusione che sia opportuno sostenere la prosecuzione del programma oltre il 2020, dato il suo valore aggiunto dell'Unione, il suo impatto a lungo termine e la sostenibilità delle sue azioni e il contributo alla lotta alla criminalità organizzata.

*^{1bis} SWD(2017)0444 final e
Ares(2917)3289297 '30/06/2017*

Emendamento 6

Proposta di regolamento Considerando 7

Testo della Commissione

(7) La valutazione intermedia consiglia di proseguire le azioni finanziate nell'ambito del programma Pericle 2020, **tenendo conto delle possibilità** di semplificare la presentazione delle domande, incoraggiare la differenziazione dei beneficiari, continuare a concentrarsi sulle minacce di contraffazione emergenti e ricorrenti e razionalizzare gli indicatori chiave di prestazione.

Emendamento

(7) La valutazione intermedia consiglia di proseguire le azioni finanziate nell'ambito del programma Pericle 2020, **affrontando la necessità** di semplificare la presentazione delle domande, incoraggiare la differenziazione dei beneficiari **e la partecipazione di un massimo di autorità competenti di vari paesi alle attività del programma**, continuare a concentrarsi sulle minacce di contraffazione emergenti e ricorrenti e razionalizzare gli indicatori chiave di prestazione.

Emendamento 7

Proposta di regolamento Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(7 bis) Hotspot della contraffazione sono stati rilevati in paesi terzi e la contraffazione dell'euro sta acquisendo una crescente dimensione internazionale; pertanto, lo sviluppo di capacità e le attività di formazione che coinvolgono le autorità competenti di paesi terzi dovrebbero essere considerati essenziali per ottenere un'efficace protezione della moneta unica dell'Unione e dovrebbero essere ulteriormente incoraggiati nel contesto del programma.

Emendamento 8

Proposta di regolamento Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8) Dovrebbe essere pertanto adottato un nuovo programma per il periodo 2021-2027 (programma "Pericle IV"). È opportuno garantire che il programma Pericle IV sia coerente e complementare rispetto ad altri programmi e azioni pertinenti. Ai fini della valutazione delle esigenze in materia di protezione dell'euro, la Commissione dovrebbe quindi svolgere le consultazioni necessarie presso le principali parti interessate (in particolare le autorità nazionali competenti designate dagli Stati membri, la Banca centrale europea ed Europol) all'interno del comitato di cui al regolamento (CE) n. 1338/2001, in particolare per quanto

(8) Dovrebbe essere pertanto adottato un nuovo programma per il periodo 2021-2027 (programma "Pericle IV"). È opportuno garantire che il programma Pericle IV sia coerente e complementare rispetto ad altri programmi e azioni pertinenti. Ai fini della valutazione delle esigenze in materia di protezione dell'euro, la Commissione dovrebbe quindi svolgere le consultazioni necessarie presso le principali parti interessate (in particolare le autorità nazionali competenti designate dagli Stati membri, la Banca centrale europea ed Europol) all'interno del comitato di cui al regolamento (CE) n. 1338/2001, in particolare per quanto

riguarda gli scambi, l'assistenza e la formazione, ai fini dell'applicazione del programma Pericle IV.

riguarda gli scambi, l'assistenza e la formazione, ai fini dell'applicazione del programma Pericle IV. ***Inoltre, la Commissione dovrebbe attingere alla vasta esperienza della Banca centrale europea in relazione allo svolgimento della formazione e all'offerta di informazioni sulle banconote in euro contraffatte durante l'attuazione del programma.***

Emendamento 9

Proposta di regolamento Considerando 10

Testo della Commissione

(10) Il presente regolamento è conforme ai principi del valore aggiunto e della proporzionalità. Il programma Pericle IV dovrebbe favorire la cooperazione tra gli Stati membri e tra questi e la Commissione per proteggere l'euro contro la contraffazione monetaria, senza tuttavia interferire con le responsabilità degli Stati membri e utilizzando le risorse in modo più efficiente di quanto essi avrebbero fatto a livello nazionale. L'azione a livello dell'Unione è necessaria e motivata, in quanto fornisce un chiaro sostegno agli Stati membri nella protezione collettiva dell'euro e incentiva l'utilizzo di strutture comuni europee per migliorare la cooperazione e lo scambio di informazioni fra le autorità competenti.

Emendamento

(10) Il presente regolamento è conforme ai principi del valore aggiunto e della proporzionalità. Il programma Pericle IV dovrebbe favorire la cooperazione tra gli Stati membri e tra questi e la Commissione per proteggere l'euro contro la contraffazione monetaria, senza tuttavia interferire con le responsabilità degli Stati membri e utilizzando le risorse in modo più efficiente di quanto essi avrebbero fatto a livello nazionale. L'azione a livello dell'Unione è necessaria e motivata, in quanto fornisce un chiaro sostegno agli Stati membri nella protezione collettiva dell'euro e incentiva l'utilizzo di strutture comuni europee per migliorare la cooperazione e lo scambio ***tempestivo ed esauriente*** di informazioni fra le autorità competenti.

Emendamento 10

Proposta di regolamento Considerando 12

Testo della Commissione

(12) *Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del programma Pericle IV dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione.* La Commissione dovrebbe adottare programmi di lavoro annuali che definiscano le priorità, la ripartizione della dotazione di bilancio e i criteri di valutazione per le sovvenzioni alle azioni. I programmi di lavoro annuale dovrebbero indicare i casi eccezionali e debitamente motivati nei quali un aumento del cofinanziamento è necessario per dotare gli Stati membri di una maggiore flessibilità economica, affinché possano realizzare e completare in modo soddisfacente i progetti di protezione e salvaguardia dell'euro.

Emendamento

(12) *Al fine di completare e modificare elementi non essenziali del presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea rispetto ai programmi di lavoro di cui all'articolo 10 e agli indicatori di cui all'articolo 12 e all'allegato.* La Commissione dovrebbe adottare programmi di lavoro annuali che definiscano le priorità, la ripartizione della dotazione di bilancio e i criteri di valutazione per le sovvenzioni alle azioni. I programmi di lavoro annuale dovrebbero indicare i casi eccezionali e debitamente motivati nei quali un aumento del cofinanziamento è necessario per dotare gli Stati membri di una maggiore flessibilità economica, affinché possano realizzare e completare in modo soddisfacente i progetti di protezione e salvaguardia dell'euro. *E di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016^{1bis}. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.*

^{1bis} *Accordo interistituzionale «Legiferare*

meglio» tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea (GU L 123 del 12.5.2016, pag.1).

Emendamento 11

Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

prevenire e **combattere** la contraffazione monetaria e le relative frodi, **migliorando** così la **competitività dell'economia** dell'Unione e **assicurando** la sostenibilità delle finanze pubbliche.

Emendamento

prevenire e **lottare contro** la contraffazione monetaria e le relative frodi, **preservando** così **l'integrità delle banconote e delle monete in euro, che migliora la fiducia dei cittadini e delle imprese circa l'affidabilità di tali banconote e monete quindi rinforza la fiducia nell'economia** dell'Unione, **mentre e assicura** la sostenibilità delle finanze pubbliche.

Emendamento 12

Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2027 è di 7 700 000 EUR (a prezzi correnti).

Emendamento

1. La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2027 è di 7 700 000 EUR^{1Bis} (a prezzi correnti).

^{1Bis} Solo importo indicativo, in funzione del QFP complessivo.

Emendamento 13

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il programma è attuato dalla Commissione in collaborazione con gli Stati membri, mediante regolari consultazioni nelle varie fasi di attuazione del programma, **tenendo conto delle** pertinenti misure intraprese da altri organi competenti, in particolare la Banca centrale europea ed Europol.

Emendamento

2. Il programma è attuato dalla Commissione in collaborazione con gli Stati membri, mediante regolari consultazioni nelle varie fasi di attuazione del programma, **garantendo la coerenza ed evitando inutili duplicazioni con le** pertinenti misure intraprese da altri organi competenti, in particolare la Banca centrale europea ed Europol. **A tal fine, nell'elaborare programmi di lavoro a norma dell'articolo 10, la Commissione tiene conto delle attività esistenti e pianificate di BCE ed Europol contro la contraffazione dell'euro e la frode.**

Emendamento 14

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a – trattino -1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

– **migliori prassi per prevenire la contraffazione e le frodi relative all'euro;**

Emendamento 15

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a – trattino 3

Testo della Commissione

Emendamento

– l'utilizzo di strumenti di individuazione **attraverso, in particolare, applicazioni informatiche;**

– l'utilizzo di strumenti di individuazione;

Motivazione

Per garantire che siano contemplati tutti i possibili strumenti.

Emendamento 16

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera b – trattino 4

Testo della Commissione

- assistenza per la cooperazione nelle operazioni che coinvolgono almeno due Stati quando essa non *sia* fornita da altri programmi delle istituzioni e degli organismi europei;

Emendamento

- assistenza per la cooperazione nelle operazioni che coinvolgono almeno due Stati quando essa non *possa essere* fornita da altri programmi delle istituzioni e degli organismi europei;

Emendamento 17

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. I gruppi di cui al paragrafo 2 possono includere partecipanti di paesi terzi, *se ciò è importante ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 2.*

Emendamento

3. I gruppi di cui al paragrafo 2 possono includere partecipanti di paesi terzi.

Motivazione

Gli obiettivi dell'articolo 2 (e dell'intero regolamento) devono essere perseguiti comunque.

Emendamento 18

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. *Il programma è attuato mediante* programmi di lavoro di cui all'articolo 110 del regolamento finanziario.

Emendamento

1. *Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 11 per adottare* programmi di lavoro di cui all'articolo 110 del regolamento finanziario.

Emendamento 19

Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La delega di potere di cui **all'articolo** 12, paragrafo 2, è conferita alla Commissione a decorrere dal 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2027.

Emendamento

2. La delega di potere di cui **agli articoli 10, paragrafo 1, e** 12, paragrafo 2, è conferita alla Commissione a decorrere dal 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2027.

Emendamento 20

Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. La delega di potere di cui **all'articolo** 12, paragrafo 2, può essere revocata in **qualsiasi** momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. **La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata.** Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

Emendamento

3. La delega di potere di cui **all'articolo 10, paragrafo 1, e all'articolo** 12, paragrafo 2, può essere revocata in **ogni** momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

Emendamento 21

Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro

Emendamento

4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel

nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.

rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016, **nonché rappresentanti della BCE e di Europol.**

Emendamento 22

Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. La Commissione presenta una relazione annuale al Parlamento europeo e **al Consiglio** in merito ai risultati del programma, tenendo conto degli indicatori quantitativi e qualitativi di cui all'allegato del presente regolamento.

Emendamento

3. La Commissione presenta una relazione annuale al Parlamento europeo, **al Consiglio, alla Banca centrale europea, ad Europol, ad Eurojust e alla Procura europea (EPPO)**, in merito ai risultati del programma, tenendo conto degli indicatori quantitativi e qualitativi di cui all'allegato del presente regolamento.

Emendamento 23

Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. La Commissione comunica le conclusioni delle valutazioni, corredate delle proprie osservazioni, al Parlamento europeo, al Consiglio **e** alla Banca centrale europea.

Emendamento

3. La Commissione comunica le conclusioni delle valutazioni, corredate delle proprie osservazioni, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, **ad Europol, ad Eurojust e alla Procura europea (EPPO).**

Emendamento 24

Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. I destinatari dei finanziamenti **dell'Unione riconoscono l'origine dei fondi** e ne garantiscono la visibilità (in particolare quando promuovono azioni e risultati) diffondendo informazioni coerenti, efficaci e proporzionate destinate a pubblici diversi, tra cui i media e il vasto pubblico.

Emendamento

1. I destinatari dei finanziamenti **dell'Unione rendono nota l'origine degli stessi** e ne garantiscono **la trasparenza e** la visibilità (in particolare quando promuovono azioni e risultati), diffondendo informazioni coerenti, efficaci e proporzionate destinate a pubblici diversi, tra cui i media e il vasto pubblico.

Emendamento 25

Proposta di regolamento

Allegato I – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Il programma sarà sottoposto a un attento monitoraggio sulla base di un insieme di indicatori destinati a valutare la misura in cui l'obiettivo generale e gli obiettivi specifici del programma sono stati conseguiti **e al fine di ridurre al minimo gli oneri e i costi amministrativi**. A tale scopo, sono raccolti dati in riferimento ai seguenti indicatori fondamentali:

Emendamento

Il programma sarà sottoposto a un attento monitoraggio sulla base di un insieme di indicatori destinati a valutare la misura, **al minimo degli oneri e dei costi amministrativi**, in cui l'obiettivo generale e gli obiettivi specifici del programma sono stati conseguiti. A tale scopo, sono raccolti dati in riferimento ai seguenti indicatori fondamentali:

Emendamento 26

Proposta di regolamento

Allegato I – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

(a) **Numero di euro falsificati scoperti;**

Emendamento

(a) **Il numero di Stati membri e di paesi terzi le cui le autorità nazionali competenti hanno partecipato alle attività nell'ambito del programma;**

Emendamento 27

Proposta di regolamento Allegato I – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

(b) *Numero di laboratori illegali smantellati; e*

Emendamento

(b) *il numero dei partecipanti e il loro grado di soddisfazione, nonché ogni eventuale riscontro da essi fornito sull'utilità delle attività nell'ambito del programma;*

Emendamento 28

Proposta di regolamento Allegato I – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione

(c) *Feedback ricevuto dai partecipanti alle azioni finanziate dal programma.*

Emendamento

(c) *Informazioni ricevute dalle autorità nazionali competenti sul numero di euro falsificati scoperti e di laboratori illegali smantellati come conseguenza diretta del miglioramento della cooperazione attraverso il programma.*

Emendamento 29

Proposta di regolamento Allegato I – comma 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Le informazioni e i dati per gli indicatori chiave di prestazione devono essere raccolti annualmente dai *seguenti attori*:

Emendamento

Le informazioni e i dati per gli indicatori chiave di prestazione devono essere raccolti annualmente *dalla Commissione e dai beneficiari del programma.*